



Bando per contributi finalizzati all'acquisizione da parte delle PMI della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001 nonché al rinnovo della certificazione stessa.

ART .1 Finalità

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende sostenere le imprese della provincia di Piacenza che decidano di adottare la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n.1407/2013 pubblicato in GUCE serie L n .352 del 24/12/2013)*;
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n.1408/2013 pubblicato in GUCE serie L n .352 del 24/12/2013)**.

ART .2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le imprese che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/05/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese", aventi sede e/o almeno una unità operativa nella provincia di Piacenza.

Le imprese beneficiarie devono altresì:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza ;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale (o disponibili a regolarizzarsi nel caso in cui l'ufficio constati la non regolarità dei pagamenti effettuati);
- essere attive;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non aver subito protesti nel corso degli ultimi due anni;
- non aver presentato analoga richiesta di contributi per le stesse spese ad altri enti pubblici;
- essere in regola con il regime "de minimis" di cui all' art.1 del presente bando.

I suddetti requisiti devono sussistere, a pena di inammissibilità, al momento di invio della domanda e permanere fino all'erogazione del contributo.

ART .3 Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le somme corrisposte all'Ente di certificazione che deve essere accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45000 nonché le spese di consulenza direttamente riconducibili al rilascio della certificazione. Si precisa che il contributo è riconosciuto sia per l'ottenimento della prima certificazione sia per il rinnovo della certificazione stessa e per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Sono escluse dal contributo le spese connesse al funzionamento dell'impresa quali ad esempio costi interni di ristrutturazione o adeguamento dell'azienda, le imposte, le tasse, i tributi nonché le spese sostenute per adempiere ad obblighi di legge. Tutte le spese si intendono al netto di IVA.



ART .4

Entità del fondo disponibile e del contributo

Il fondo disponibile è pari a 10.000,00 euro di cui 7.000,00 euro per l'ottenimento della prima certificazione e 3.000,00 euro per il rinnovo della certificazione stessa.

L'entità del contributo camerale è pari al 50% delle spese ammissibili e regolarmente documentate. Il massimale per ogni contributo è fissato nella misura di euro 1.500,00 per ogni richiesta.

ART . 5

Presentazione delle domande

Modalità di compilazione; la domanda di contributo, da redigere su apposito modulo reperibile sul sito internet www.pc.camcom.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e corredata – se necessario - da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Modalità di trasmissione e termini; le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata) oppure con firma scannerizzata corredata da copia del documento d'identità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.piacenza@legalmail.camcom.it ;

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015.

Farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Piacenza attestata dalla ricevuta di consegna.

Si precisa che:

1. la Camera di Commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
2. la marca da bollo in originale dovrà essere apposta sulla copia della domanda cartacea che l'impresa dovrà conservare mentre sul modulo inviato via PEC ne andranno inseriti gli estremi.

ART .6

Esame delle domande

Le domande non compilate correttamente o prive della documentazione necessaria o pervenute con modalità diverse da quella sopra prevista all'art.5 saranno dichiarate inammissibili.

L'unità operativa preposta all'istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ed integrazioni della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

L'unità operativa preposta all'istruttoria, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando (art.2), tenuto conto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, provvederà a formulare due graduatorie: una relativa alle domande per l'ottenimento della prima certificazione e la seconda relativa alle domande di rinnovo.

Nell'eventualità che con le domande di una delle due graduatorie non si esaurisca il fondo a disposizione, tale residuo andrà ad incrementare l'altra graduatoria.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile in bilancio.



Entro 30 giorni dall'arrivo della domanda (attestato dalla data di protocollazione), l'esito della stessa sarà comunicato all'impresa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

ART .7

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo ottenimento entro il 31 dicembre 2015 della certificazione di qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001 o del rinnovo della stessa da parte di un organismo accreditato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa ammessa allo stesso ai sensi del precedente articolo 6, dovrà presentare entro il 31 gennaio 2016:

-rendiconto delle spese sostenute redatto secondo il modello disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it ;

-copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per l'ottenimento o rinnovo della certificazione; la quietanza deve essere dimostrata allegando **copia della ricevuta di avvenuto bonifico** (non è accettata la disposizione di bonifico) rilasciata dall'Istituto di Credito in un momento successivo all'addebito sul conto dell'impresa contenente il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento oppure **copia dell'estratto conto** contenente l'addebito ed il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento
- copia della certificazione UNI EN ISO 9001 o del rinnovo.

La documentazione dovrà essere inviata con le stesse modalità di trasmissione di cui al precedente art. 5.

La mancata presentazione della rendicontazione, con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese sostenute, entro il termine del 31 gennaio 2016, determinerà la revoca dell'ammissione al contributo .

Il termine per l'istruttoria ai fini della liquidazione del contributo è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto; nell'ipotesi sia necessario chiedere integrazioni documentali il termine suindicato di trenta giorni verrà sospeso fino a completamento della documentazione.

La liquidazione avverrà dopo aver accertata la regolarità contributiva attraverso il DURC. In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale.

Qualora il diritto annuale non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, a regolarizzare la propria posizione; in mancanza verrà disposta la revoca dell'ammissione al contributo.

ART 8

Controlli

La Camera di Commercio di Piacenza mette in atto i controlli previsti dalla Determinazione del Segretario Generale n.235 de 29/10/2013 ed in particolare:

a) controlli puntuali sul possesso dei requisiti di cui all'art 2 del presente bando relativi a :

- pagamento del tributo diritto annuale;
- inesistenza di protesti e di procedure concorsuali;
- iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio di Piacenza e stato di attività della stessa;

b) controlli a campione relativamente agli ulteriori requisiti di cui all'art 2 del bando e precisamente:

- il rispetto dei limiti economici fissati dal Regolamento della Commissione Europea n.1407/2013 e dal Regolamento della Commissione Europea n.1408/2013 per le agevolazioni concesse sulla base di tali regimi di aiuto;
- eventuali contributi percepiti da altri enti con riferimento alla medesima iniziativa.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti in virtù della dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali.



ART .9

Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Celesta Ghillani .

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

Amministrazione aperta

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

Codice unico di progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

Privacy

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale del Settore Internazionalizzazione Promozione Studi e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso , ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza del trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualunque richiesta in merito

* Definizione degli aiuti "de minimis"

Il Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt.87-88 del Trattato CEE, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una stessa impresa non debba superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai sensi dell'art.1 del citato Regolamento 1407/2013 sono esclusi da tale regime :

- aiuti concessi ad imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate nonché nel caso in cui l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai sensi dell'art 3, paragrafo due, del Regolamento suindicato per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" non deve superare 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli artt.87-88 del Trattato CEE, prevede che per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non debba superare 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai sensi dell'art.1 del citato Regolamento 1408/2013 sono esclusi da tale regime:

- gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.